



COMUNE DI MARENE

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove**, del mese di **settembre**, alle ore **20** e minuti **45**, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARBERO ROBERTA	SINDACO	X	
DENINOTTI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
CRAVERO GIANLUCA	CONSIGLIERE		X
RACCA MARCO	CONSIGLIERE	X	
MINA GESSICA	CONSIGLIERE	X	
QUARANTA ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
BIOLATTO ENRICO	CONSIGLIERE		X
ARRIGO VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
FIORITO MARIA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	X	
CARENA ALESSANDRO	CONSIGLIERE		X
BOGLIONE ANNALISA	CONSIGLIERE	X	
BAUDINO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
DELMONTE ALDO	CONSIGLIERE	X	
Totale		10	3

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora **MEINERI dott.ssa FEDERICA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **BARBERO ROBERTA** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.C.C.
25 DEL 29/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI E RELATIVE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 24 in data odierna si è provveduto alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario – PEF – del servizio integrato di gestione dei rifiuti, TARI 2020, validato dal CO.A.B.S.E.R in qualità di ente territorialmente competente ai sensi della deliberazione Arera n. 443/2019/RIF;

ATTESO che lo stesso è stato redatto ai sensi della Deliberazione n. 443/2019/RIF di ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - recante: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;

RICHIAMATA la Legge 27.12.2013, n. 147 come in ultimo modificata dalla L. 27.12.2019, n. 160, ed in particolare i commi dal 641 al 668 dell'articolo 1, disciplinanti il tributo TARI, Tassa sui rifiuti;

ATTESO che, considerati i recenti sviluppi normativi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020, è stato approvato il regolamento per l'applicazione della TARI in sostituzione del precedente regolamento per la disciplina della I.U.C., che comprendeva anche la TARI;

ATTESO che la TARI ha natura tributaria in quanto non è stata attivata con il citato regolamento la tariffa con natura corrispettiva di cui alla L. 147/2013;

RILEVATO che l'art. 1, comma 651 della L. 147/2013 stabilisce che “ il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158”;

VISTO in particolare quanto disposto dai seguenti commi della citata normativa:

- **comma 650**, “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”;

- **comma 651**, “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158”;

- **comma 654**, “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- **comma 683**, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della “TARI” in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente....omissis”;

VERIFICATO che i costi, per i quali L'Ente deve trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono riportati nel Piano Economico Finanziario (P.E.F.) anno 2020 validato dal CO.A.B.S.E.R di Alba in data 20.07.2020 per il quale il Consiglio Comunale ha provveduto a debita presa d'atto con la citata D.C.C. n. 24/2020;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono divise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del



Consiglio del 19.11.2008 in materia di rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, poi evolutosi nel principio per il quale si deve fare riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfici nonché agli usi ed alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai criteri disposti con la L. 143/2017 e dal D.P.R. 158/1999, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'art. 1 della citata L. 147/2013;

DATO ATTO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. 158/99, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione di rifiuti media qualitativa e quantitativa;

VISTO che il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, di cui alla deliberazione n. 443/2019, comporta la determinazione delle tariffe TARI prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

CONSIDERATO che ARERA, con il nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI di cui alla deliberazione n. 443/2019 - Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ha rivisto i parametri in grado di individuare i costi efficienti attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2 della citata delibera N. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente competenti e che la medesima Autorità nazionale ha il potere di modificare i suddetti PEF;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente competenti che dai Comuni;

DATO ATTO che l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, fa emergere un contesto assai complesso in cui gestire la TARI e la procedura di approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO altresì dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

VISTE le risultanze del Piano Finanziario per l'esercizio 2020 relativo al Comune di Marene, validato, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CO.A.B.S.E.R in data 20.07.2020, quale Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che tale Piano Economico Finanziario – Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione n. 238/2020/RIF), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ammonta ad **Euro 297.634,00** e risulta composto da:

- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile: € 159.799,00
- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse: € 137.835,00

DATO ATTO che le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche e non domestiche, allegati A) e B) alla presente deliberazione, sono state elaborate e definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2020, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 e smi e deliberazione ARERA n. 443/2019/RIF;



CONSIDERATO che, nella determinazione delle tariffe, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

- del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
- delle disposizioni di legge in vigore e di quanto disciplinato nel Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- del coefficiente Ka (coefficiente di adattamento in base alla reale distribuzione di superfici e numero componenti) nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);
- dei coefficienti Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), Kc (coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso con il tipo di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno) determinati all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze;

DATO ATTO quindi che, ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tari, per l'anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, le scadenze di pagamento sono le seguenti: 16 luglio, 16 settembre e 2 dicembre;

RILEVATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA, sulla base della legislazione vigente e di recenti disposizioni governative emesse in questo periodo di emergenza sanitaria, prevede la possibilità per il Comune di stabilire riduzione/agevolazioni sul dovuto TARI, da finanziarsi con risorse proprie del bilancio, al fine di evitare che gli oneri derivanti da tali interventi ricadano sulle altre utenze del territorio, oltremodo colpite dagli effetti negativi della pandemia;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020, come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 27 del 24.4.2020, con il quale è stato fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 al 31 luglio 2020;

ATTESO che ai sensi dell'art. 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 "Decreto Rilancio", convertito nella Legge n. 77 del 17.7.2020, è stato allineato il termine dell'approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari con il termine di approvazione del Bilancio 2020 fissato al 30 settembre 2020;

DATO ATTO CHE l'articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e s.m.i. prevede che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...OMISSIS... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

- il T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali;
- il regolamento per la disciplina della TARI;
- tutte le premesse normative succitate;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2020 le tariffe del tributo TARI di cui agli allegati A) e B) alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
2. DI PRENDERE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° GENNAIO 2020;
3. DI STABILIRE la riscossione della TARI 2020 in tre rate, ricadenti nei giorni 16 luglio e 16 settembre e 2 dicembre 2020;
4. DI DARE ATTO che sulle predette tariffe verrà operata la maggiorazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Cuneo;
5. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e s.m.i. e di dare atto che, ai sensi della citata normativa, le delibere concernenti i tributi locali, come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del loro testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, a condizione che l'invio telematico sia effettuato entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che la pubblicazione avvenga di conseguenza entro il 28 ottobre successivo;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Consorzio CO.A.B.SER per le determinazioni e trasmissioni di sua competenza;
7. DI DARE ATTO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.
8. DI DARE ATTO che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.

Con successiva separata votazione unanime espressa in forma palese, riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BARBERO ROBERTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MEINERI dott.ssa FEDERICA



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 0707 1109- al 21 OTT 2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Leg.vo 18-8-2000, n. 267.

Marene, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MEINERI dott.ssa FEDERICA



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva il giorno _____

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000).

Marene, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE